

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR  
DI VIA MICHELANGELO 17 BIS, TORINO E DI RISTORAZIONE AUTOMATICA  
PRESSO LE SEDI DELL'EDISU PIEMONTE DI TORINO  
CIG [ 6 4 0 1 0 0 4 3 9 A ]**

**Titolo 1 – NORME GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione**

L'affidamento ha per oggetto la concessione dei servizi di gestione del bar interno alla Sala Studio di Via Michelangelo 17 bis, Torino, e di ristorazione automatica nelle sedi dell'EDISU Piemonte di Torino (Sale Studio, Residenze Universitarie e uffici dell'Ente)

Il Bar di Via Michelangelo è rivolto esclusivamente agli studenti universitari e ad eventuali altri soggetti autorizzati ad accedere alla sala studio, in base ai Regolamenti dell'EDISU Piemonte

Il locale, come meglio indicato in planimetria (All. 1), verrà messo a disposizione con le attrezzature di cui all'Allegato 2 al presente Capitolato.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare il locale per l'erogazione di un servizio secondo le modalità indicate nel presente Capitolato. Ogni diverso utilizzo del locale determina la revoca immediata dell'affidamento.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla ristorazione automatica nelle seguenti sedi:

**Residenze Universitarie:**

– Olimpia, Lungodora Siena 102, Torino	391 posti letto;
– Verdi, Via Verdi 15, Torino	209 posti letto;
– Cavour, Piazza Cavour 5, Torino	155 posti letto;
– Cappel Verde, Via Cappel Verde 5, Torino	154 posti letto;
– San Liborio, Via San Domenico 10, Torino	101 posti letto;
– Paoli, Via Rosario di Santa Fè 18, Torino	128 posti letto;
– Cercenasco, Via Cercenasco 17, Torino	69 posti letto;
– Palazzo degli Stemmi, Via Montebello 1, Torino	57 posti letto;
– Giulia di Barolo, Via Verdi 26/G, Torino	50 posti letto;
– Turati, C.so Turati 6, Torino	24 posti letto;

**Sale studio:**

– Michelangelo, Via Michelangelo 17 bis, Torino	394 posti a sedere;
– Verdi, Via Verdi 26, Torino	308 posti a sedere;
– Sant'Ottavio, Via Sant'Ottavio 12, Torino	280 posti a sedere;
– Pietro Giuria, Via Pietro Giuria 17, Torino	200 posti a sedere;
– Svizzera, C.so Svizzera 185, Torino	180 posti a sedere;

**Uffici:**

– Sede EDISU Piemonte, Via Madama Cristina 83, Torino	45 dipendenti;
---	----------------

Si precisa che una parte dei locali della Sala Studio Sant'Ottavio sono temporaneamente utilizzati dall'Università degli Studi di Torino per la didattica.

Il servizio di ristorazione automatica nella Residenza Verdi avrà inizio nel corso della primavera 2016, in coincidenza con l'apertura della Residenza stessa.

In ciascuna sede dovranno essere installati idonei distributori automatici in grado di erogare bevande calde, bevande fredde e snacks (dolci e salati), in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio in base alle dimensioni presunta delle esigenze desumibili dalle indicazioni sopra riportate.

Presso la sede dell'EDISU Piemonte non è prevista l'installazione del distributore di snacks.

**Art. 2 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata di 2 anni, e precisamente dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con eventuale possibilità di

rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui all'articolo successivo..

La gestione del bar e della ristorazione automatica della Sala Studio Michelangelo avrà inizio dal 01/02/2016.

L'eventuale differimento dell'inizio dell'esecuzione del contratto, connessa ad esigenze di coordinamento degli affidamenti dell'EDISU Piemonte, determinerà un eguale differimento dei termini di scadenza del contratto, senza incidere sulla durata contrattuale.

#### **Art. 3 - Opzioni per rinnovo contratto**

Il concessionario si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto all'articolo precedente.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il primo e per il secondo anno successivo al periodo contrattuale.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di ottobre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

#### **Art. 4 - Revisione prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione del canone e dei prezzi contrattuali, pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà esclusivamente all'adeguamento annuale dei prezzi, previa richiesta scritta da parte del concessionario, e del canone di concessione.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma

#### **Art. 5 - Stipula del contratto**

Ad intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto, ex art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

Prima della stipula l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione della seguente documentazione:

- a) cauzione definitiva così come previsto dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale;
- b) copia delle polizze assicurative di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale;
- c) documentazione ex D.lgs. n. 81/2008 di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si procederà ad incamerare, come espressamente indicato al precedente articolo, la cauzione provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

#### **art. 6 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni**

Nell'esecuzione del servizio, il concessionario dovrà avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, di personale qualificato in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro, in modo da assicurare per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnategli e di accertata qualificazione professionale, tale da non pregiudicare il livello qualitativo dei servizi resi a salvaguardia dell'immagine dell'esercizio e dell'EDISU Piemonte.

In caso di contestazioni motivate sul comportamento del personale addetto, l'EDISU Piemonte si riserva il diritto di esigere l'allontanamento, temporaneo o definitivo, di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere e la sua sostituzione.

L'EDISU Piemonte rimane estraneo ad ogni rapporto tra il concessionario e il personale da lui dipendente.

In conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. aziende pubblici esercizi, il concessionario, per l'espletamento del servizio, dovrà assumere il personale già impiegato dal precedente gestore che sia regolarmente iscritto sui libri pagametricola nei ruoli e mansioni svolti con il mantenimento del medesimo orario contrattuale, riconoscendo allo stesso tutti i diritti maturati, in particolare per quanto riguarda l'anzianità lavorativa.

Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati

dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Il concessionario dovrà fornire, a richiesta dell'EDISU Piemonte la prova della prestata osservanza delle disposizioni sopracitate.

Il concessionario è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e, in generale, all'osservanza di tutte le misure previste dalla normativa in vigore in materia.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione del CCNL applicato, delle posizioni contributive, dell'orario di servizio, delle qualifiche possedute e delle mansioni svolte. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Tutto il personale addetto alla gestione del servizio deve vestire dignitosamente ed essere munito di cartellino di riconoscimento.

Il personale del concessionario dovrà prestare la massima attenzione per evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché dei mobili, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato a queste od altre cose anche di terzi, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'appaltatore, sarà responsabile

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

#### **art. 7 - Oneri e obblighi diversi a carico del concessionario**

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) eseguire le prestazioni oggetto della concessione di servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) provvedere alla prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c) provvedere alla riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) nominare e comunicare al Committente un Referente in grado di assumere decisioni rilevanti per la presente concessione, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per soluzioni e decisioni di carattere tecnico, gestionale ed organizzativo;
- e) comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- f) comunicare i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il referente e tutti gli ulteriori preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente);
- g) provvedere all'organizzazione della raccolta differenziata, predisponendo un calendario di raccolta in accordo con le aziende preposte al servizio e con l'Amministrazione;
- h) prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- i) adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei dipendenti e collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'appaltatore, con pieno sollievo della stazione appaltante;
- j) redigere e trasmettere, annualmente, una relazione sull'andamento dei servizi, contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma ed all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo e con l'utenza;
- k) redigere e trasmettere, trimestralmente, un report sull'andamento economico dei servizi, con indicazione degli incassi del bar e della ristorazione automatica distinta per ciascuna struttura;

#### **art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari con subappaltatori e subcontraenti**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 9 – Subappalto**

Previa autorizzazione dell'EDISU Piemonte è consentito il subappalto limitatamente al servizio di ristorazione automatica e delle pulizie. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare le attività che si intendono affidare in subappalto.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 118 del D.lgs. 163/06.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di concessione a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della concessione

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% del valore del contratto, e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

#### **Art. 12- Coperture assicurative**

L'Impresa appaltatrice dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c.. L'aggiudicatario è tenuto a rispondere di qualsivoglia danno materiale che possa verificarsi anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto di beni.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale unico, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo fissato in 1,5 milioni di euro. L'assicurazione dovrà

comprendere le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni alimentari (rischio di somministrazione), calcolata sul numero presunto di utilizzatori del servizio, ovvero che il suddetto rischio costituisca una delle clausole della polizza generale RC.

Tutte le polizze assicurative dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non oltre sei mesi) l'Ente in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

### **Art. 13 - Sicurezza**

L'EDISU Piemonte provvederà alla trasmissione all'aggiudicatario dei seguenti documenti:

- DUVRI generale e DUVRI specifico relativo all'attività in concessione;
- Piani di emergenza ed evacuazione applicabili nelle Sedi EDISU;
- Opuscolo Informativo per imprese che operano nelle sedi EDISU contenenti le norme comportamentali generiche, di emergenza e di evacuazione.

I documenti suddetti formano parte integrante del contratto unitamente al Piano di sicurezza o DVR fornito dall'aggiudicatario.

Nei termini indicati in sede di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare il Piano di sicurezza o DVR che dovrà contenere:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei referenti/responsabili dell'attività svolta presso EDISU;
- la descrizione analitica delle fasi lavorative comprese nell'attività svolta dalla ditta nella sede interessata (il Piano di sicurezza o DVR dovrà opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni);
- le misure di sicurezza adottate dal concessionario nella sede oggetto del contratto tenuto conto dei rischi connessi all'attività svolta;
- elenco dei lavoratori (dell'impresa concessionaria, degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), mansione, livello, contratto applicato e durata dello stesso per ogni lavoratore e la relativa idoneità sanitaria (autocertificazione sulla quale ci siano espliciti riferimenti alla mansione, agli accertamenti e la controfirma del medico competente);
- gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento delle attività tra la Stazione Appaltante e il concessionario ai sensi dell'art. 26, commi 2, 3, 3bis, 3ter del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- copia del Libro Unico del Lavoro relativamente alle persone che prestano attività nella sedi dell'EDISU Piemonte;
- l'organigramma aziendale relativo alla sicurezza (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all'emergenza, evacuazione e primo soccorso, RLS e medico competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti EDISU per la sicurezza);
- elenco analitico e dettagliato delle macchine e delle attrezzature, con numero di matricola, proprietà, ecc..., eventualmente introdotte nelle sedi dell'EDISU Piemonte ed utilizzate dall'impresa che dichiara di assumersi la responsabilità sul loro stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica;
- l'elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per l'attività in oggetto forniti al personale operante nella sedi dell'EDISU Piemonte e indicazione dei costi per la sicurezza stimati ai sensi dell'allegato XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- eventuali condizioni di emergenza non previste nei Piani di emergenza ed evacuazione trasmessi dall'EDISU Piemonte da applicare nella sedi oggetto del contratto, direttamente collegabili all'attività svolta e come tali da essa prevedibili e gestibili secondo procedure da elencare nel Piano di sicurezza stesso;
- la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- le misure adottate al fine di garantire la non interferenza nella sede con altre attività e persone nonché l'incolumità di tutti i presenti non impegnati nell'attività affidata;
- la valutazione del rischio chimico nell'ambito del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (ex D. Lgs 23 /2002) e l'elenco dettagliato dei prodotti e delle eventuali sostanze pericolose utilizzati nelle sedi EDISU per lo svolgimento dell'attività affidata con le relative schede tecniche e di sicurezza: la descrizione dovrà consentire l'inequivocabile identificazione dei prodotti e delle sostanze sia con la dichiarazione del tipo commerciale (nome con cui il prodotto è messo in commercio) che della natura chimica (composizione);
- i prodotti impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità...) e ai requisiti previsti dal capitolato.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa non deve mai lasciare i prodotti e/o altre sostanze e i loro contenitori incustoditi anche se vuoti.

In caso di ricorso al subappalto (art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nelle sedi oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il piano di sicurezza predisposto dal subappaltatore dovrà essere consegnato all'EDISU ai sensi del comma 6, art. 118, D. Lgs 163/2006 e s.m.i. contestualmente al contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività.

Contestualmente all'invio del Piano di Sicurezza/DVR l'impresa dovrà restituire DUVRI generale e specifico sottoscritti e timbrati per accettazione ovvero presentare eventuali richieste di integrazione/modifica al DUVRI specifico.

#### **14- Nullità, penali e risoluzione del contratto**

In caso di violazione da parte del concessionario di ciascun obbligo previsto dal presente Capitolato Speciale verrà applicata una penale pari a € 200,00, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza e il concessionario, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC).

L'Ente procederà al recupero della penalità mediante nota di addebito inviata al concessionario che dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 15 giorni. In difetto il Committente potrà avvalersi della cauzione definitiva, anche parziale con l'onere del concessionario di ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **art. 15 - Grave errore contrattuale**

Oltre ai casi di risoluzione espressa del contratto disciplinati dall'Art. 1456 c.c., costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione unilaterale dei servizi di gestione del bar e/o di gestione della ristorazione automatica in una o più strutture, per un singolo periodo superiore a 2 giorni o per un periodo, anche cumulativo di separati e distinti periodi, di 7 giorni;
- b) applicazione di penali che superino cumulativamente il 5% dell'importo del canone contrattuale;
- c) inadempienza che possa comportare rischi per la sicurezza e la salute degli utenti o dei lavoratori.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento di tutti i danni, compresi i maggiori oneri che l'EDISU Piemonte dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

#### **art. 16- Riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi e all'attività inerente le sedi in cui dovrà svolgersi la prestazione ovvero rilasciare dichiarazioni o interviste, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori ed ai dipendenti.

#### **art. 17 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **art. 18 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

**art. 19 – Forma e spese contrattuali**

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

**art. 20 - Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Referente nei rapporti con l'EDISU Piemonte, in modo da raggiungere una migliore organizzazione dei servizi.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Referente dovranno essere comunicati in forma scritta. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

**art. 21 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **Titolo 2 – NORME TECNICHE DI GESTIONE**

### **Art. 22 - Orario minimo di apertura**

L'orario minimo di apertura al pubblico del bar è stabilito in 8 ore giornaliere, cinque giorni alla settimana, con possibilità di incremento previo assenso dell'EDISU Piemonte.

L'orario di apertura al pubblico potrà essere incrementato fino a coprire l'intero orario di apertura della sala studio (dal lunedì al venerdì: 8.30 – 24.00; sabato, domenica e festivi: 8.30 – 22.00), e nei periodi di sessione esami, tutti i giorni, dalle ore 08.30 alle ore 02.00 (le sessioni esami sono forfettariamente quantificate in 25 settimane annue complessive, di cui 12 comprese fra maggio e luglio, 3 fra agosto e settembre e 10 fra dicembre e febbraio). Dal 01 al 07 gennaio l'orario di apertura della Sala Studio sarà 8.30 – 19,00.

I periodi di chiusura del bar corrispondono ai periodi di chiusura della sala studio di Via Michelangelo e precisamente: 6 settimane complessive (1 a Natale, 1 prima di Pasqua, 4 estate)

La chiusura temporanea della sala studio per ragioni indipendenti dall'EDISU Piemonte, determinata da forza maggiore o da gravi motivi di ordine pubblico, non dà luogo alla corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente.

### **Art. 23 - Autorizzazioni e licenze**

La gestione dell'attività commerciale di cui sopra presuppone, da parte del soggetto che la effettua, il possesso di tutte le autorizzazioni per svolgere l'attività e di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti dalle leggi nazionali, regionali e comunali, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie.

Sono a carico del concessionario sia la richiesta di autorizzazione che eventuali oneri derivanti da adeguamenti necessari per l'ottenimento di dette autorizzazioni.

Prima dell'inizio della gestione l'Impresa dovrà acquisire la registrazione ai sensi del Reg. Ce 852/2004 secondo quanto previsto dal regolamento d'igiene della Regione Piemonte.

### **Art. 24 - Locali e attrezzature**

L'Amministrazione concede in uso i locali bar e gli impianti presso i quali deve essere svolto il servizio, nonché tutte le attrezzature ed i macchinari elencati negli inventari (Allegato 2).

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi. Si intendono, per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi e le sostituzioni dei pezzi necessari a garantire il funzionamento delle attrezzature, fatta salva la sostituzione che deve ritenersi manutenzione straordinaria. Manutenzioni e riparazioni delle attrezzature ed arredi dovranno essere effettuate a regola d'arte con pezzi di ricambio originali, tramite le Ditte concessionarie ufficiali.

Al momento della sottoscrizione del contratto verrà redatto un verbale sullo stato dei beni. A decorrere dalla data di presa in consegna dei locali e sottoscrizione del contratto, il concessionario sarà custode dei locali arredi e attrezzature e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.

Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori attrezzature, macchinari o arredi, l'impresa affidataria dovrà provvedervi a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione. Alla scadenza del contratto dette attrezzature dovranno essere disinstallate e trasferite.

Il concessionario si impegna anche a provvedere al collaudo e alla certificazione di eventuali interventi sull'impianto elettrico e idrico che si dovessero rendere necessari.

Alla scadenza del contratto le attrezzature di proprietà dell'Ente dovranno essere riconsegnate in buon stato d'uso.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere segnalati per iscritto all'EDISU Piemonte. In assenza, l'EDISU Piemonte non risponderà dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria e il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione concede in uso altresì idonei spazi in ciascuna sede in cui dovranno essere installati i distributori automatici, idonei spazi con i necessari collegamenti alle rete idrica e alla rete elettrica.

I distributori automatici dovranno essere forniti e installati dal concessionario e alla scadenza del contratto lo stesso concessionario dovrà provvedere a disinstallare e trasferire detti distributori.



In caso di guasto e/o malfunzionamento di ciascun distributore automatico, Il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dovrà avvenire entro il termine massimo di 24 ore dalla segnalazione della necessità dell'intervento.

**Art. 25 - Forniture e magazzino**

Tutte le forniture dovranno essere di primarie marche ed il concessionario si obbliga, nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara (busta B), alla redazione ed al costante aggiornamento dell'elenco dei fornitori e dei produttori.

Il magazzino deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari ed in modo da garantire la perfetta conservazione e la qualità degli alimenti e delle bevande.

Il concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e potenzialmente dannosi e solleva pienamente l'Edisu Piemonte da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

Per lo scarico delle derrate del bar dovrà essere utilizzato l'accesso alla sala studio di Via Michelangelo 17/bis, Torino.

Il rifornimento dei distributori automatici dovrà avvenire entro il termine massimo di 24 ore dalla segnalazione della necessità di rifornimento.

**Art. 26 – Prezzi al pubblico**

a) Prezzi massimi imposti dall'EDISU Piemonte

I prezzi al pubblico dei seguenti prodotti non può essere superiore a quelli indicati nella seguente tabella:

<i>servizio</i>	<i>prodotto</i>	<i>prezzo massimo</i>
servizio bar	caffè espresso	€. 0,80
	cappuccino	€. 1,10
	brioches	€. 1,10
	panino/tramezzino <i>standard</i> <i>(pane gr. 50/75; imbottitura circa 25% del pane)</i>	€. 1,50
servizio ristorazione automatica	caffè	€. 0,35
	cappuccino	€. 0,35
	the	€. 0,35
	acqua (nat./gas.) cl. 50	€. 0,35

b) prezzi soggetti a ribasso: i prezzi al pubblico del servizio bar, di cui alla scheda B, offerti da ciascun concorrente, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara;

c) prezzi liberamente definiti dal concessionario: i prezzi al pubblico di altri prodotti potranno essere definiti dal concessionario. I prezzi di snacks, gelati e prodotti confezionati non potranno essere superiori a quelli indicati dal produttore.

Non è consentita la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 21 gradi.

I prezzi al pubblico di cui ai precedenti punti a) e b) saranno oggetto di revisione ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato.

**Art. 27 – Spese di gestione**

Tutte le spese di gestione del bar sono a carico del concessionario ad eccezione di acqua e riscaldamento (a carico dell'EDISU Piemonte); sono inoltre a carico del concessionario le spese di pulizia e di disinfezione dei locali.

Le spese di energia elettrica e acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, sono a carico dell'EDISU Piemonte.

È previsto a carico del concessionario il pagamento della TARSU relativa all'area destinata a bar la cui superficie è di mq 101,70

**Art. 28 – Igiene e decoro**

Il concessionario si obbliga a mantenere il locale bar e i locali in cui sono installati i distributori automatici in perfette condizioni di igiene, di pulizia e di decoro, nel pieno rispetto delle normative vigenti ed a fornire generi della migliore qualità.

La preparazione, il trasporto, la manipolazione e la somministrazione di prodotti alimentari e bevande devono essere effettuati salvaguardando le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare. Il concessionario inoltre si impegna ad attenersi ad eventuali disposizioni di carattere igienico/sanitario emanate dall'EDISU Piemonte a tutela dalla salute degli studenti universitari.

Il concessionario e, per lui, il responsabile del servizio, dovrà redigere e tenere a disposizione dell'Amministrazione il documento relativo all'autocontrollo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 155/1997 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di permettere la verifica dell'effettiva adozione delle procedure previste.

Nei locali del bar e delle zone limitrofe il Concessionario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad evitare i rumori molesti e la diffusione di odori.

I locali sono concessi in uso esclusivo per la gestione del bar, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti alla concessione.

L'EDISU Piemonte si riserva in esclusiva ogni forma di pubblicità all'interno del locale bar, compresa l'esposizione di marchi e messaggi promozionali.

**Art. 29 - Controlli di qualità**

I funzionari dell'EDISU Piemonte preposti al servizio e eventuali incaricati esterni hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali del bar per vigilare sull'andamento del servizio e per l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato.

**Art. 30 - Avviamento commerciale**

Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, cioè aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla sala studio, il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo.

Allegati: ● Allegato 1 – PLANIMETRIA BAR

- Allegato 2 – ATTREZZATURE E ARREDI DEL BAR